



Provincia di Venezia

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 520 / 2015

Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: ESTENSIONE OLTRE IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO REP. N. 29881 IN DATA 1 LUGLIO 2014 RELATIVO AL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE VENEZIA 2 "ENTROTERRA E VENETO ORIENTALE" E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 61429667E7.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare, l'articolo 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 24 e 25, sui compiti dei dirigenti, tra l'altro, in materia di contratti pubblici;
- iv. i regolamenti provinciali per la disciplina dei contratti e della contabilità;
- v. il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014, con cui sono state assegnate a questo servizio le risorse per la realizzazione del progetto del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 "Entrotterra e Veneto orientale";

visto, altresì, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

premesso che:

- con propria determinazione n. 3926 del 11 dicembre 2013, è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Venezia 2 «Entrotterra e Veneto orientale», per un importo complessivo a base d'asta di 145.000,00 euro, Iva esclusa;
- con successiva determinazione n. 466 del 27 febbraio 2014, in conformità agli esiti della citata procedura di gara, il predetto servizio è stato aggiudicato all'associazione temporanea di imprese tra Studio Cavaggioni Scarl (mandataria), con sede legale a San Bonifacio (VR) e Studio legale Macchi di Cellere Gangemi (mandante), con sede legale a Roma, per un importo complessivo pari ad euro 60.900,00 (Iva esclusa);
- in data 1° luglio 2014 è stato stipulato col suddetto operatore economico, in forma di scrittura privata non autenticata, il contratto d'appalto, rep n. 29881, per una durata di 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 1° luglio 2014 (con esclusione delle sole attività afferenti la fase di esecuzione del contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, stimate per il mese di giugno 2016);

dato atto che, nel corso del 2014, molte delle attività propedeutiche allo svolgimento della gara d'ambito sono state regolarmente poste in essere a cura sia della Provincia che dell'appaltatore; preso atto, tuttavia, che durante il medesimo anno 2014, il quadro normativo di riferimento è mutato in modo significativo ed è, a tutt'oggi, in corso di evoluzione, in quanto:

- con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stato modificato l'articolo 15, co. 5, del D.Lgs n. 164/2000, così importando:
 - a) che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano detratti anche i contributi privati e che, nell'eventualità in cui gli atti concessori tra comuni e gestori non prevedano una propria metodologia, si debba fare riferimento alle linee guida predisposte da Ministero dello sviluppo economico (MISE), ai sensi dell'articolo 4, co. 6, del DL n. 69/2013;
 - b) che, qualora il valore di rimborso al gestore uscente sia superiore del 10% alla Regulatory Asset Base (RAB) di località, l'ente locale concedente, prima della pubblicazione del bando di gara, deve inviare all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) la documentazione recante il calcolo dettagliato del suddetto valore, onde consentirle le verifiche del caso, mentre la stazione appaltante deve tener conto di eventuali osservazioni dell'Autorità e inserirle nel bando di gara;
 - c) un'ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi tre raggruppamenti elencati dal DM n. 226/2011; (articolo 1, co. 16)
- con decreto ministeriale 22 maggio 2014, in conformità alle previsioni dei decreti legge n. 69/2013 e n. 145/2013, sono state approvate le “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;
- con decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato nuovamente modificato l'articolo 15, co. 5, del D.Lgs n. 164/2000, prevedendo, tra l'altro, che:
 - a) nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la metodologia specificata nelle convenzioni o nei contratti tra gestori e comuni, purché stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DM n. 226/2011; in caso contrario, si dovrà fare riferimento ai criteri di cui al DM 22 maggio 2014;
 - b) un'ulteriore proroga, al 11 dicembre 2015, del termine per la pubblicazione del bando di gara, tra gli altri, per l'Atem Venezia 2 “Entroterra e Veneto orientale”, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e dell'applicazione delle penali previste dall'art. 4, co. 5, del D.L. n. 69/2013; (art. 30 bis, co. 1)

considerato che, per quanto sopra, la Provincia di Venezia, in qualità di stazione appaltante, ha dovuto verificare e valutare se le perizie estimative degli impianti, elaborate da 26 comuni su 44 del predetto Atem Venezia 2, e già oggetto, in base al contratto rep. n. 29881/2014, di specifica attività di analisi e verifica a cura dell'appaltatore, potessero essere ancora ritenute valide oppure se dovessero essere completamente riviste sulla base delle nuove linee guida ministeriali;

rilevato che, a seguito delle predette verifiche, è stata accertata la necessità:

- di procedere, avvalendosi dell'operatore economico di supporto ATI Studio Cavaggioni e Studio legale Macchi, ad una nuova redazione delle stime di n. 13 comuni sui richiamati 26 (Brugine; Casale sul Sile; Cessalto; Chiarano; Cordovado; Dolo 1; Legnaro 1 e 2; Mira; Musile di Piave; Pianiga 2; Teglio Veneto; Torre di Mosto e Scorzè, per complessivi n. 50.232 punti di riconsegna – dato 2012), secondo i criteri di cui al DM 22 maggio 2014 e al D.L. n. 145/2013;
- di modificare le prestazioni a carico del predetto appaltatore nei confronti di ulteriori 3 comuni, acclarato che:
 - a) il comune di Mirano procederà autonomamente alla definizione della propria stima, secondo le citate linee guida ministeriali;
 - b) il comune di San Michele al Tagliamento, disponendo già di una stima aggiornata, necessiterà del supporto tecnico dell'operatore economico al solo fine della condivisione della stessa;
 - c) il comune di Fiesso d'Artico ha già proceduto in autonomia alla redazione di una stima aggiornata al quadro normativo vigente (ad oggi non condivisa col rispettivo gestore), non esigendo più dell'attività del predetto operatore;

rilevata, altresì, l'esigenza di individuare nel dott. Massimo Pizzato del servizio urbanistica, il nuovo responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto in essere con l'ATI Cavaggioni-Macchi in considerazione della cessazione dal servizio, dal 1° gennaio 2015, dell'ing. Alessandra Grosso e del successivo atto organizzativo, n. 3 del 22

gennaio 2015, a firma del Segretario Generale, di aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro a supporto della gara d'ambito;

ritenuto, a seguito di un'approfondita istruttoria e di un motivato esame delle circostanze, che la situazione generale appena descritta comporti l'urgenza di una variazione necessaria del contratto rep. n. 29881/2014, dovuta ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative ex art. 311, co. 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010;

considerate, in particolare, sussistere le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre di varianti in corso di esecuzione del servizio, constatato che:

- i. la modifica progettuale prospettata (corrispondente ad una nuova redazione, secondo le linee guida ministeriali e le prescrizioni di cui al D.L. n. 145/2013, di n. 13 stime per altrettanti comuni) non determina una variazione essenziale del contratto d'appalto;
- ii. le modifiche previste dalla variante sono da ritenersi ammissibili in quanto rispettano quanto stabilito dall'articolo 311, co. 2, lettera a), del D.P.R. 207/2010;

preso atto, tra l'altro, che sulla base delle esigenze derivanti dal mutato quadro normativo, dai tempi occorrenti ai 44 comuni e ai gestori per fornire la documentazione prescritta dal DM n. 226/2011 e dal conseguente svolgimento dei primi tavoli tecnici solo nel corso del mese dicembre 2014, l'operatore economico ha richiesto formalmente una posticipazione di n. 210 giorni, a far data dal 30 novembre 2014 (fino al 28 giugno 2015), del termine di esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 3, dalla lett. a) alla lett. q) del richiamato contratto rep. n. 29881/2014;

dato atto che in relazione a quanto sopra si è provveduto a:

- i. accogliere, con nota del responsabile del procedimento della gara d'ambito, prot. n. 109561 in data 31 dicembre 2014, la richiesta di proroga al 28 giugno 2015, del termine per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'appaltatore;
- ii. avanzare alla controparte, con note prot. nn. 106120 del 18/12/2014, 109560 del 31/12/2014, 8766 del 30/01/2015, la richiesta di apportare al contratto rep. n. 29881/2014, una variazione in aumento delle prestazioni ivi dedotte, tenendo conto delle obbligazioni derivanti dallo stesso contratto in essere e del relativo valore economico;

visti i successivi riscontri della predetta ATI, acquisiti al protocollo generale al n. 108286 in data 24/12/2014, al n. 3878 in data 16/01/2015, con cui la stessa ha provveduto a fornire adeguata valorizzazione, da un punto di vista tecnico ed economico, della variante prospettata, proponendo, da ultimo, la somma di euro 27.174,42 (IVA esclusa), unitamente ad un sostanziale conguaglio tra l'attività di gestione del contraddittorio per il comune di San Michele al Tagliamento e la mancata elaborazione della stima per il comune di Fiesso d'Artico;

rilevato, altresì, che con la citata nota prot. 3878 del 16/01/2015, con riferimento all'importo prospettato di euro 27.174,42 (IVA esclusa) per la variante in argomento, l'ATI Cavaggioni – Macchi ha richiesto l'applicazione di ulteriori termini di pagamento, rispetto a quelli già prescritti dal vigente contratto rep. 29881/2014;

considerato che:

- i.) la Provincia con nota prot. 8766 del 31.01.2015 ha formulato, sulla base della citata corrispondenza, una proposta definitiva in ordine alla prosecuzione del servizio chiedendo all'esecutore di restituirla sottoscritta per accettazione;
- ii.) l'ATI Studio Cavaggioni Scarl e Studio legale Macchi di Cellere Gangemi con nota acquisita al protocollo della Provincia il 4.02.2015 al n. 10120 ha accettato la proposta della Provincia e sulla medesima ha apposto la propria firma per accettazione;
- iii.) in particolare la suddetta proposta, in ordine all'importo della variante, prevede i seguenti termini di pagamento:

termini di pagamento variante		
dopo lo svolgimento dei primi tavoli tecnici tra comuni e gestori nel 2015	5.434,88 euro	pari al 20% dell'importo concordato

dopo la consegna delle perizie di stima dei comuni di Brugine; Casale sul Sile; Cessalto; Chiarano; Cordovado; Dolo 1; Legnaro 1 e 2; Mira; Musile di Piave; Pianiga 2; Teglio Veneto; Torre di Mosto e Scorzè nel 2015	13.587,21 euro	pari al 50% dell'importo concordato
nel 2016 (entro il 28 febbraio)	8.152,33 euro	pari al saldo dell'importo concordato
totale	27.174,42 euro (Iva esclusa)	importo complessivo concordato

tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, dr. Stefano Pozzer, secondo cui:

- a) l'estensione delle prestazioni per il richiamato importo di euro 27.174,42 (IVA esclusa) risulta coerente con il quadro normativo di cui all'art. 11 del D.P.R. 207/2010, nonché fondata su motivazioni oggettive, riconducibili a reali esigenze sopravvenute e rispondenti alla necessità di incremento dei servizi specialistici, posto che, nel caso specifico, lo ius variandi connota un'estensione di prestazione contrattuale non fine a se stessa, ma determinata da accadimenti non prevedibili in fase di avvio della procedura;
- b) è pertanto escluso ogni errore progettuale;
- c) le cause che hanno provocato la necessità dell'atto aggiuntivo prescritto dall'art. 311, co. 4, del DPR n. 207/2010, non sono imputabili alla Stazione appaltante;
- d) la predetta estensione è stata formalmente accolta dalla Provincia con la citata nota prot. n. 8766 in data 30/01/2015;

considerato che, per le suddette motivazioni, l'incremento del contratto d'appalto rep. n. 29881 in data 1° luglio 2014, oltre il "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 311 del DPR n. 207/2010, e la proroga del termine di esecuzione delle prestazioni al 28 giugno 2015, risultano coerenti con le esigenze della stazione appaltante;

rilevato, inoltre, che l'ATI tra Studio Cavaggioni e Studio legale Macchi risulta in regola con gli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali come da DURC prot. 33603228 del 20.01.2015 emesso dall'Inail di Roma centro il 23.01.2015 (per Studio legale Macchi di Cellere Gangemi) e DURC prot. 33602827 del 20.01.2015 emesso dall'Inail di Verona il 27.01.2015 (per Studio Cavaggioni Scarl);

ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere all'ampliamento del contratto rep. n. 29881/2014, secondo lo schema allegato sub A) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso risulta conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate;

dato atto, da ultimo, che:

- i. il valore complessivo dell'appalto, alla luce della presente variante in corso di esecuzione, risulta essere di 88.074,42 euro (IVA esclusa), per cui non risulta necessario acquisire le informazioni, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia), come integrato e modificato dal D.Lgs n. 218/2012;
- ii. l'ampliamento del contratto di cui trattasi, così come sopra indicato, comporta un costo complessivo a carico del bilancio provinciale pari ad euro 27.174,42 (IVA esclusa);
- iii. conformemente a quanto chiarito dall'ANAC (ex AVCP), con faq A39 pubblicata sul rispettivo portale istituzionale, è stato debitamente richiesto e ottenuto un nuovo Codice di identificazione gara (CIG 61429667E7);

preso atto che parte delle somme di cui alla predetta variante, per euro 23.206,95 (IVA inclusa), con esigibilità nel 2015, trovano già copertura all'impegno n. 2015/602/1 assunto con determinazione n. 3680 in data 24 dicembre 2014, mentre occorre procedere al sub-impegno del rimanente importo di euro 9.945,84 (IVA inclusa), con esigibilità nel 2016, all'impegno n. 119/2016, assunto con la medesima determinazione n. 3680/2014, esecutiva dal 24 dicembre 2014; precisato, infine, che il presente provvedimento rientra negli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013,

d e t e r m i n a

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente trascritte, all'ampliamento del contratto rep. n. 29881 in data 1° luglio 2014, oltre il quinto d'obbligo delle prestazioni previste dal contratto medesimo sulla base della proposta formulata dalla Provincia di Venezia e accettata dall'ATI tra Studio Cavaggioni Scarl e Studio legale Macchi che viene allegata alla presente nel testo allegato sub A;
- 2) di dare atto che l'incremento, rispetto a quanto previsto dal contratto iniziale, riguarda, in particolare, la redazione di n. 13 nuove stime, secondo le linee guida di cui al DM del 22 maggio 2014 e secondo i più recenti interventi legislativi, per i comuni di Brugine, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cordovado, Dolo 1, Legnaro 1 e 2, Mira, Musile di Piave, Pianiga 2, Teglio Veneto, Torre di Mosto e Scorzè;
- 3) di prorogare la scadenza del contratto d'appalto rep. n. 29881/2014, di n. 210 giorni, naturali e consecutivi, a far data dal 30 novembre 2014 fino al 28 giugno 2015;
- 4) di individuare nel dott. Massimo Pizzato del servizio urbanistica il nuovo responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del richiamato contratto rep. n. 29881/2014, in sostituzione dell'ing. Alessandra Grosso, cessata dal servizio il 31/12/2014;
- 5) di approvare lo schema di "Atto integrativo e modificativo al contratto d'appalto rep n. 29881/2014", nel testo allegato sub B) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi in forma di scrittura privata non autenticata, da sottoscrivere con firma digitale, dando atto che lo stesso risulta conforme alla normativa in premessa richiamata ed al regolamento provinciale per la disciplina dei contratti
- 6) di dare atto che il suddetto ampliamento contrattuale comporta un costo complessivo a carico del bilancio provinciale pari ad euro 33.152,79 (IVA inclusa);
- 7) di dare atto che parte dell'importo per la predetta variante, per euro 19.022,09, oltre Iva per complessivi euro 23.206,95, con esigibilità nell'anno 2015, trova già copertura nell'impegno n. 602/1 , art. 4300 "Prestazioni di servizi per affidamento servizio distribuzione gas naturale" del bilancio 2015, missione 01, programma 11, titolo I, macroaggregato 03, capitolo 108500 assunto con determinazione n. 3680 in data 24 dicembre 2014;
- 8) di sub impegnare, a titolo di saldo per le prestazioni di cui predetta variante contrattuale, la rimanente somma di euro 8.152,33, oltre IVA per complessivi euro 9.945,84, con esigibilità nel 2016, all'impegno n. 119/2016, articolo 4300, missione 01, programma 11, titolo I, macroaggregato 03, capitolo 10850P del bilancio 2016 (finanziato con il fondo pluriennale vincolato) nei confronti dell'ATI tra Studio Cavaggioni Scarl, con sede legale a San Bonifacio (VR) e CF 03594460234, e Studio legale Macchi di Cellere Gangemi, con sede a Roma e CF 07510140580;
- 9) di prendere atto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, all'ATI Cavaggioni Studio legale Macchi di Cellere Gangemi verrà corrisposto l'imponibile pari ad euro 19.022,09 per il 2015 e pari ad euro 8.152,33 per il 2016, mentre l'IVA, pari ad euro 4.184,85 per il 2015 e pari ad euro 1.793,51 per il 2016, verrà trattenuta e versata all'Erario dal Servizio finanziario, nei tempi e modi stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANGELO BRUGNEROTTO

atto firmato digitalmente